

Avviso di Notifica per Pubblici Proclami

In adempimento dell'Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma , Sez. IV, nel giudizio recante R.G. 13681/2022, di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica

La sig.ra Castoro Chiara (c.f. CSTCHR90P45A225E), nata ad Altamura il 05.09.1990 ed ivi residente alla via Filangieri n. 3/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Giampietro Risimini (c.f. RSMGPT63B27E471Z), giusta procura resa in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale in Monopoli (BA), C.so Umberto I n. 18, ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo di posta elettronica risimini.giampietro@pec.it, in adempimento dell'Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma , Sez. IV, nel giudizio recante R.G. 13681/2022 (in allegato), con la quale, rilevato che va ordinata l'integrazione del contraddittorio, è stata autorizzata

“ad avvalersi della notifica per pubblici proclami con inserimento sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, di un avviso dal quale risulti:

- a)** *L'autorità giudiziaria innanzi al quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- b)** *Il nome della parte ricorrente e l'indicazione della amministrazione intimata;*
- c)** *Gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
- d)** *L'indicazione dei controinteressati;*
- e)** *L'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*

- f) L'indicazione del numero della presente Ordinanza, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
- g) Il testo integrale del ricorso introduttivo.*

Procede alla Notificazione per Pubblici Proclami

Tramite richiesta

A codesta Spett.le Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, in adempimento dell'Ordinanza numero 16482/022 del 7.12.2022, pubblicata il 9.12.2022, del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma , Sez. IV, nel giudizio recante R.G. 13681/2022:

- 1. Dell'allegata Ordinanza numero 16482/022 del 7.12.2022, pubblicata il 9.12.2022, del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma , Sez. IV, nel giudizio recante R.G. 13681/2022;*
- 2. Del seguente sunto del ricorso;*
- 3. Della seguente dichiarazione di stato attuale del procedimento;*
- 4. Degli ulteriori documenti allegati: a) ricorso ordinario; b) elenco dei candidati collocati dalla posizione 1 alla posizione 11 della graduatoria di merito pubblicata il 23.9.2022 sul sito internet <http://riqualificazione.formez.it> da parte della Commissione Ripam.*

Sunto del ricorso.

Ai fini dell'indicazione sintetica del contenuto e dell'oggetto del ricorso, si specifica che:

- L'autorità Giudiziaria adita con il ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, IV sez.;
- Il ricorso è incardinato al numero di R.G. 13681/2022;
- Il ricorso è stato presentato dalla dott.ssa Chiara Castoro, (c.f. CSTCHR90P45A225E), nata ad Altamura il 05.09.1990 ed ivi residente alla via Filangieri n. 3/A;

STUDIO LEGALE
Avv. Giampietro Risimini
Patrocinante Magistrature Superiori

- Il ricorso è stato proposto contro le seguenti amministrazioni intimare: **a)** La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t. *ex lege* domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; **b)** Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t. *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; **c)** RIPAM, Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione della P.A., in persona del legale rappresentante p.t. , con sede in Roma alla via Marx n. 15.

- Con il ricorso è stato richiesto l'annullamento e l'integrale riforma, previa concessione delle idonee misure cautelari, del verbale di validazione, non conosciuto, ma pubblicato il 23.9.2022 sul sito internet <http://riqualificazione.formez.it> da parte della Commissione RIPAM, della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di milleseicento unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale III, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 26 del 1.4.2022) per ciascuno dei codici di concorso relativi ai seguenti profili professionali:c) tecnico di edilizia senior Codice EDS-AQ - DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA, area terza, fascia economica F1, con avviso pubblicato su G.U. n. 82 del 14.10.2022, pag. 49, 4^a serie speciale;

1. della graduatoria di merito dei vincitori ed idonei, pubblicata il 23.9.2022 sul internet <http://riqualificazione.formez.it> da parte della Commissione RIPAM;

2. di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e comunque lesivo, ivi comprese eventuali delibere e determinazioni dirigenziali, verbali delle attività di valutazione dei titoli e delle prove, nonché le comunicazioni ad essere relative, la deliberazione di approvazione e/o validazione della suindicata graduatoria, non conosciuta, ove intervenuti, i

provvedimenti, di cui non si conosce numero e data, relativi alla procedura di scelta da parte dei vincitori;

- Il ricorso consta di 1 Motivo che può essere così sintetizzato:

1. Violazione della lex specialis ovvero dell'art. 6 del bando di concorso. Violazione dei principi in materia di autotutela amministrativa. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, carente istruttoria, motivazione non adeguata, sviamento.

Il Bando di Concorso prevedeva, all'art. 6, comma 2, i criteri di valutazione dei titoli per l'ammissione alla prova scritta.

In particolare l'articolo in commento stabiliva che *“Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti fino ad un massimo di 15 punti”, così ripartiti:*

a) *Sino a punti 6,00 per il voto di laureai. 110 e 110 e lode, punti 6,00;*

Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre 7 anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dall'art. 6, comma 2, lett. a) sono raddoppiati.

v. dottorato di ricerca: punti 3,00

e) per il solo profilo tecnico di edilizia senior di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) punti 3,00 in caso di possesso dell'abilitazione alla professione di ingegnere o di architetto....I punteggi previsti dalla presente lettera non sono cumulabili tra loro.” (art. 6, comma 2).

Alla luce di tali puntuali criteri alla ricorrente sarebbero spettati 12 punti per il voto di laurea (6 + 6) avendo ottenuto 110 e lode e conseguito lo stesso titolo in data 2.2.2016, cioè prima dei 7 anni, avuto riguardo al termine *a quo* fissato dal Bando e indicato all'art. 4, comma 2, nel 28.4.2022; ulteriori 3,00 punti per il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile conseguito presso l'Università degli Studi dell'Aquila in data

STUDIO LEGALE
Avv. Giampietro Risimini
Patrocinante Magistrature Superiori

18.1.2022; ulteriori 3,00 punti per l'abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita nel 2016 presso il Politecnico di Bari.

Invero il totale ottenibile ammonterebbe a punti 18,00, tuttavia per effetto di quanto disposto nell'art. 6, comma 2 del Bando di Concorso, il punteggio massimo attribuibile è pari a 15,00 punti.

Di conseguenza tale avrebbe dovuto essere il punteggio per titoli attribuiti alla ricorrente e non già 12,00, come in effetti assegnati.

La corretta assegnazione di 15,00 punti per i titoli vantati, avrebbe consentito alla ricorrente, di ottenere un punteggio totale di 38,25, sommando i 15,00 per titoli con i 23,25 ottenuti nella prova scritta.

E tale punteggio le avrebbe consentito di collocarsi al 3[^] posto della graduatoria e di risultare vincitrice, atteso che l'attuale assegnatario del 3[^] posto, Citeroni Matteo, ha ottenuto il punteggio di 37,875.

A nulla vale il rilievo evidenziato dalla Commissione nella seduta del 15 settembre 2022, in quanto la questione della cumulabilità dei punteggi per le abilitazioni, vietata dalla *lex specialis*, non riguarda la ricorrente, a cui sono stati attribuiti, per tale requisito soggettivo, solo 3,00 punti.

Infatti il vizio in cui è incorsa la Commissione valutatrice non consiste nell'erronea attribuzione del punteggio cumulativo per l'abilitazione alla professione di ingegnere e di architetto, ma evidentemente o nel non aver considerato che la ricorrente aveva diritto al raddoppio del punteggio attribuito per il voto di laurea, in quanto ha ottenuto 110 e lode e conseguito la laurea in un tempo inferiore ai 7 anni precedenti al 28.4.2022, oppure nel non aver considerato il conseguimento del Dottorato di ricerca. In entrambi i casi l'omissione determina l'attribuzione di 12,00 punti per titoli, punteggio decisamente errato sulla scorta di quanto legittimamente documentato dalla ricorrente.

D'altro canto la confusione che ha evidentemente governato le decisioni della Commissione sono evidenti, laddove si consideri che nella

comunicazione del 29 settembre 2022, l'Ufficio competente, piuttosto che dedurre in ordine alle puntuali censure elevate dalla ricorrente con la propria Istanza di autotutela, faceva riferimento alla questione della cumulabilità del punteggio per le abilitazioni che, invero, non riguardava punto la stessa ricorrente.

Nel mentre lo stesso Ufficio avrebbe dovuto far tesoro di quanto stabilito dall'art. **21 nonies della L. 241/90**, in omaggio al quale *“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.”*

- Con riguardo al *periculum in mora* si evidenziava che dall'esecuzione dell'atto impugnato ed in particolare dall'eventuale definitività della graduatoria e conseguente assunzione dei vincitori del Concorso, deriverebbero danni gravi ed irreparabili alla ricorrente, che vedrebbe pregiudicato il suo diritto all'assunzione. Tale pregiudizio, evidentemente, non è solo di natura economica, e perciò tale ristorabile, in quanto inciderebbe sulla formazione professionale ed esperienziale della ricorrente, alla quale verrebbe preclusa in maniera irreversibile ed irrimediabile di poter lavorare in una importante e qualificante struttura pubblica, valorizzando così il suo già pur ricco curriculum.

Nondimeno è evidente che l'invocata misura cautelare si rivela la più idonea a perseguire non solo l'interesse privato, bensì anche quello pubblico.

Invero il prosieguo della attività amministrative determinerebbe conseguenze irreparabili, tali da implicare anche anticipazione di risorse economiche e strumentali, esponendo l'ente pubblico al rischio di responsabilità risarcitorie (ed erariale).

Alla luce di quanto innanzi sarebbe preferibile che la p.a. attendesse l'esito del giudizio o, come nel caso di specie, che si adotti un provvedimento cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Assenza di interesse pubblico alla efficacia giuridica del provvedimento impugnato.

L'accertamento della sussistenza del requisito del *periculum in mora* richiede, secondo la giurisprudenza, un giudizio comparativo tra il danno che subirebbe il privato in seguito all'esecuzione del provvedimento impugnato e il danno che, al contrario, deriverebbe dalla sospensione dell'atto non solo all'amministrazione, ma anche all'interesse pubblico generale.

Nel caso che ci occupa non pare sussistano ragionevoli ed esplicitate ragioni per ritenere prevalente alcun interesse pubblico alla persistenza degli effetti giuridici del provvedimento impugnato, almeno ai fini cautelari.

Sussistono, peraltro, anche i presupposti di urgenza, per un provvedimento cautelare di natura Presidenziale, *inaudita altera parte*, poiché nelle more della fissazione dell'udienza cautelare potrebbe esserci l'assunzione dei vincitori del Concorso.

- Alla luce di quanto innanzi, si è formulata istanza all'Ecc.mo Tar adito, di disporre le opportune misure cautelari ad assicurare gli effetti della futura decisione ed in particolare la sospensione del provvedimento impugnato.

Dichiarazione dello stato del procedimento.

Quanto allo stato attuale del procedimento, si rende noto che, con l'Ordinanza Collegiale n. 16482 del 7.12.2022, pubblicata il 9.12.2022, il Tar adito, ha fissato l'udienza in Camera di Consiglio del 22.3.2023 per la

STUDIO LEGALE
Avv. Giampietro Risimini
Patrocinante Magistrature Superiori

prosecuzione della trattazione della fase cautelare. In detta udienza, pertanto, verrà discussa l'istanza cautelare proposta dalla dott.ssa Chiara Castoro.

Si prega cortesemente codesta Spett.le Amministrazione di voler disporre – con ogni consentita urgenza stante l'imminente scadenza dei termini – la pubblicazione di che trattasi e si resta in attesa di ricevere cortese comunicazione dell'avvenuta tempestiva pubblicazione della notifica per pubblici proclami entro i termini stabiliti dal Tar Lazio – Roma e di ricevere copia dell'attestato che dovrà poi essere depositato tempestivamente in giudizio, entro i termini previsti dall'Ordinanza numero 16482/2022.

Si allega:

1. Copia Ordinanza n. 116482/2022;
2. Sunto del ricorso;
3. Dichiarazione dello stato attuale del procedimento;
4. Copia del ricorso;
5. Elenco controinteressati dalla posizione 1 ad 11 della graduatoria di merito pubblicata il 23.9.2022 sul sito internet <http://riqualificazione.formez.it> da parte della Commissione Ripam.

Con osservanza.

Monopoli li, 03.01.2023

Avv. Giampietro Risimini